



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:APPLICAZIONE MISURE SANITARIE: R.L? V. 320154 E REG. (CE) N_ 126612007 S.M.I. IN SEGUITO A FOCOLAIO DI FEBBRE CATARRALE NEGLI OVINI A PARTIRE DALL'AZIENDA COD. AZ. IT_MEAS*. VIGILANZA UFFICIALE DEL SERVIZIO VETERINARIO ALLEVAMENTI BOVINI ED OVI-CAPRINI.

ORDINANZA N. 11

Lì: 07.05.2019

SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.P. di Messina Servizio Sanità Animale distretto di Barcellona P.G. prot. n.2446 del 17.04.2019 con la quale viene segnalato che in data 15.03.2019 nell'allevamento bovino registrato con codice aziendale IT005ME159, azienda denominata ZA srl di Zarcone Angelo, sito in contrada Cantoni nel Comune di Barcellona P.G. di cui è proprietario il Sig. Zarcone Antonino, nato il 19.08.1971 a Barcellona P.G., residente a Barcellona P.G. via Saia Cantoni n. 10 è stato accertato un focolaio di Blue Tongue sierotipo 4;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 08.02.1954;

VISTO il regolamento (CE) n.1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;

VISTO il Decreto L.vo n.225 del 09.07.2003 recante misura di lotta e di eradicazione della Blue Tongue;

VISTO il Piano nazionale per le emergenze veterinarie di tipo epidemico di cui alla nota prot. n.0027131 del 22.12.2014;

VISTA la nota del Ministero della Salute n.0017113 del 06.09.2013 recante disposizioni per la gestione della persistenza delle positività per B.T. e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n.0006478 del 10.03.2017 e s. m. e i.;

VISTO il D.D.G. DASOE Regione Sicilia n.825 del 20.04.2017 e s. m e i.;

VISTO il D.D.G. DASOE Regione Sicilia n.1307 del 16.07.2018 e s.m. e i.;

CONSIDERATO che il territorio di questo Comune ricade anche solo in parte nel raggio di 20 km dall' azienda focolaio sopradescritta;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia

ORDINA

Tutti gli allevamenti bovini ed ovicaprini di cui all'allegato elenco estratto dal Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute che ricadono in questo Comune sono sottoposti a vigilanza ufficiale del Servizio Veterinario.

Gli animali sensibili alla Blue Tongue detenuti negli allevamenti che insistono nel territorio di questo Comune di cui al suddetto elenco sono soggetti alle seguenti misure:

- Isolamento degli animali infetti o ammalati;
- Divieto di spostare al di fuori dalla Zona Infetta per B.T. Sierotipo 4 animali delle specie sensibili destinati ad allevamenti se non vaccinati per i sierotipi 1 e 4 e se non sottoposti ad esame della PCR per il sierotipo 3, oltre alle condizioni previste dalla nota del Ministero della Salute prot. n. 0006478 del 10.03.2017 e s. m. e i.;
- Obbligo di custodire gli animali all' interno di ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori durante le ore di attività degli stessi;
- Trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all' interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all' insediamento dei culicoides;
- Abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
- Distruzione, eliminazione, incenerimento o sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
- Spostamento degli animali da vita sensibili alla Blue Tongue all' interno della Zona Infetta per il sierotipo cui si riferisce il focolaio, nel rispetto delle vigenti disposizioni Comunitarie, Ministeriali e Regionali;
- Spostamento degli animali destinati ad impianti di macellazione, anche se fuori dalla Zona Infetta, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, ministeriali e regionali.

La presente Ordinanza sarà revocata trascorsi almeno 60 giorni dal rilievo dell' ultimo caso e allorquando nel campione di allevamenti ovini ricadenti nel raggio di 20 km la sorveglianza clinica settimanale ha dato esito favorevole, come previsto dall' allegato C della nota prot. n.0006478 del 10.03.2017 e s. m e i., tale da escludere la presenza di ulteriori casi di Blue Tongue nell'allevamento descritto in premessa o di nuovi focolai in altri allevamenti che, in base alla normativa vigente, coinvolgono il territorio di questo Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Servizio Veterinario, i tecnici della prevenzione dell' ASP di Messina sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle Forze di Polizia e del Comando Carabinieri della Tutela della Salute (NAS).

Avverso la presente Ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

SINDACO
Dr. Girolamo Bertolami

